

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
AREA DELLA DIRIGENZA DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO
quadriennio normativo 2006-2009
biennio economico 2006-2007
biennio economico 2008-2009

In data 30 settembre 2010 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Comparto della dirigenza relativo al quadriennio giuridico ed economico 2006 - 2009 tra le parti sottoindicate:

Delegazione trattante pubblica
di Comparto

Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - F.P. *Antonio Ferraro* *Paolo Corallo & Valerio*

C.I.S.L. - F.P.S. *Pierangelo Juffe* *Merino* *Luigi* *Felice* *Stefano*

U.I.L. - F.P.L. *Francesco* *Paolo* *Enfoll*

Dir.E.R.-F.V.G. *Paolo* *Mi* *Stefano*

D.I.R.E.L. *Stefano*

CISAL Enti Locali FVG *Paolo* *Stefano*

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II **SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Art. 3 Contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale

TITOLO III **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Art. 4 Stipendio tabellare

Art. 5 Effetti nuovi trattamenti economici

Art.6 Retribuzione di posizione di comparto – modifiche all'articolo 45 del CCRL 29.02.2008

Art.7 Disposizione particolare per i dirigenti della Regione

Art.8 Estinzione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo

Art.9 Norme finali

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures are cursive and vary in size and style, including some that appear to be initials or short names. There is a long horizontal line drawn across the bottom, possibly indicating a signature line or a separator.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il personale dell'area dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti Regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare e degli altri Enti Locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia così come previsto dalla L.R. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati "Enti".
2. Il presente contratto si applica anche al personale di area dirigenziale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi della L.R. 6/2006 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 41/96 con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento ad istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione Regionale, al Consiglio Regionale e agli Enti Regionali, nel caso in cui nel testo vi sia la citazione "Enti Locali", il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, di quella Collinare e degli altri Enti locali regionali, nonché nei confronti degli enti di cui al comma 2.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, cursive signature that appears to be 'F. F. F.' and a smaller signature below it. In the center and right, there are various initials and signatures, including 'B.', 'R.', 'G.', 'P.P.', 'M.', 'Z.', and 'C.'. A long, horizontal signature or line of ink spans across the bottom right area.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa e, per la parte economica, i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da parte della Regione.
3. Gli istituti a contenuto giuridico ed economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del contratto. La parte pubblica che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà attivarsi entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
6. Durante tale periodo le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto, qualora le piattaforme siano presentate con anticipo di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dal comma 5, o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti a tempo indeterminato sarà corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale attraverso l'erogazione di un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al 50% della somma dei tassi di inflazione programmata del biennio di riferimento da applicare sul trattamento tabellare vigente. Tale assegno viene erogato con decorrenza dal 01/01/2010.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, cursive signature. In the center and right, there are several smaller signatures and initials, including 'VR', 'PB', and 'P. Roberto'. A horizontal line is drawn across the bottom of the page, with some additional scribbles and marks below it.

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale

1. La contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.
2. La contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale disciplina la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

[Handwritten initials: K]
[Handwritten initials: AB]
[Handwritten initials: B.]
[Handwritten initials: KR]
[Handwritten initials: PB]
[Handwritten initials: Molo]
[Handwritten initials: Z. CA]
[Handwritten mark]



TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4




Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica dirigenziale, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
 - da 1/1/2006: € 120,00 mensili, pari ad € 1.560,00 annui per tredici mensilità
 - da 1/1/2007: € 120,00 mensili, pari ad € 1.560,00 annui per tredici mensilità
 - da 1/1/2008: € 110,00 mensili, pari ad € 1.430,00 annui per tredici mensilità
 - da 1/1/2009: € 110,00 mensili, pari ad € 1.430,00 annui per tredici mensilità
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 01/01/2009 è rideterminato in € 48.280,00 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità. Sono confermate la retribuzione individuale di anzianità o maturato economico individuale ove acquisiti.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.



Art. 5
Effetti nuovi trattamenti economici

1. Le misure degli aumenti contrattuali, risultanti dall'applicazione dell'art. 4, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 28, comma 6, CCRL area dirigenza 29/02/2008, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, risultanti dall'applicazione dell'art. 4, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto e nell'ambito del biennio economico in cui il dirigente è cessato. Agli effetti dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Si conferma la disciplina di cui all'art. 36, comma 3, del CCNL del 10.4.1996 per il personale enti locali.



Art. 6

Retribuzione di posizione di comparto - modifiche all'art. 45 del CCRL 29.2.2008

1. Dall'1/1/2009 la retribuzione di posizione di cui al comma 1, dell'art. 45 del CCRL 29.2.2008 per ciascuna posizione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui agli artt. 47 e 55 del CCRL citato, è così rideterminata entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

- da un minimo di euro 20.000,00 a un massimo di euro 50.000,00."
2. Gli enti, dall'1/1/2009, assicurano che il valore minimo di cui al comma 1 del presente articolo non sia inferiore ad euro 25.000,00 nei casi in cui al dirigente venga assegnato, per effetto dell'applicazione dell'art. 24 CCRL 29.2.2008, un incarico dirigenziale che comporti la direzione di una struttura o, per gli Enti locali, la gestione di obiettivi previsti nel P.E.G..
3. La percentuale prevista dal comma 4, dell'art. 45 del CCRL 29.2.2008 viene elevata al 35%.

B.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: K, Di, VR, PB, Photo, 24, 3, 2009]

Art. 7
Disposizione particolare per i dirigenti della Regione

1. Per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2008, a causa degli interventi di riordino organizzativo delle strutture direzionali che non hanno consentito la compiuta applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 41 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, la retribuzione di posizione per i dirigenti della Regione è transitoriamente fissata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:


a) dirigente di staff:	€ 32.000,00
b) direttore di Servizio e dirigenti di staff dell'Avvocatura della Regione:	€ 37.000,00

2. Nel caso in cui la nuova retribuzione di posizione definita, ai sensi dell'articolo 45 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, a decorrere dal 1 gennaio 2009 fosse di importo inferiore a quella in godimento, ai sensi del comma 1, alla data del 31 dicembre 2008, la differenza viene mantenuta *ad personam* quale assegno differenziale di natura personale sino alla cessazione, a qualsiasi titolo, dell'incarico in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, cui è correlato.

3. La Regione assicura che per il personale dirigenziale, già titolare di incarico alla data di entrata in vigore del presente contratto, il valore minimo della retribuzione di posizione non sia inferiore a € 28.520,52 per i dirigenti di staff e a € 32.775,05 per i direttori di servizio e dirigenti di staff dell'Avvocatura.

4. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 41 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ricadono sul Fondo di cui all'articolo 55 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.




Art. 8

Estinzione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo


1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 31 del CCRL 29/02/2008 è sostituito dal seguente:
"Nel primo caso previsto dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 30, l'estinzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista ovvero alla prima "finestra" utile secondo le vigenti disposizioni di legge".



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. L. L.', with a smaller signature below it.




A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including 'RR', 'Z.', 'PO', and others, arranged in a loose cluster.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, both appearing to be 'B.'.

Art. 9
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCRL ovvero CCNL per i dirigenti degli enti locali non disapplicate.



**Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali C.I.S.L. F.P.S. – U.I.L. F.P.L. – D.I.R.E.L. –
Dir.E.R. F.V.G. – CISAL Enti Locali F.V.G.**

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo intendono dichiarare che:

- considerato che era necessario onorare la preintesa contrattuale 2006-2009 del 22/10/2009;
- preso atto della grave situazione economica nazionale e internazionale che impone sacrificio a tutti i lavoratori;
- responsabilmente accettano di sottoscrivere l'accordo rinunciando all'incremento dell'1% previsto dall'art. 7 della preintesa citata.

CISL FP FV6 *[Signature]* *[Signature]*
UIL-FPL *[Signature]* *[Signature]*
DIRER FVG *[Signature]* *[Signature]*
CISAL EE.L. F.V.G. - *[Signature]* *[Signature]*
DIREL *[Signature]*

DICHIARAZIONE A VERBALE

PUR RECANANDO LE PERPLESSITÀ CHE AVEVANO
PORTATO ALLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PRENTESA IN QUALTO MODIFICATIVA DELLA PRENTESA
GIÀ SOTTOSCRITTA IL 22/10/2009, LA CGIL-FP
DICHIARA DI SOTTOSCRIVERE IL CCRL PER IL
PERSONALE DIRIGENTE, QUADRIBENNIO GIURIDICO 2006-2009,
BIENNII ECONOMICI 2006-2007 e 2008-2009 IN
CONSIDERAZIONE DEGLI IMPORTANTI ISTITUTI CHE
LA CORTE DEI CONTI HA CERTIFICATO POSITIVAMENTE.

Andrea Tuni's

Paolo Tolari

30/9/2010